



COMUNICATO UFFICIALE N.202 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N.130/AA al N.134/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 263 pfi 18/19 adottato nei confronti della società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. SAN LUIGI CALCIO per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al comportamento posto in essere dal sig. Sorescu Enache Toma, all'epoca dei fatti custode dell'impianto della società in occasione della gara *Montebello Don Bosco - Breg* dell'8.4.2018;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ezio Peruzzo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 224 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele GALLANI, Fabio GARBELLINI, Nicola MARTINELLI, Arturo MAZZALI, Claudio MIGLIARI, Lorenzo PRINI e della società POL. D. FICAROLESE avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO GARBELLINI, Presidente e legale rappresentante della società POL. D. FICAROLESE, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale e 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore MARTINELLI NICOLA e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 27 gare:

CAMPIONATO 3^ CATEGORIA DELEGAZIONE DI ROVIGO GIRONE A VENETO
STAGIONE SPORTIVA 2017-18

24.09.2017 *Stientese* - POL. D. FICAROLESE; 01.10.2017 POL. D. FICAROLESE – *Polesana*; 08.10.2017 *Roverdigrè* - POL. D. FICAROLESE; 15.10. 2017 POL. D. FICAROLESE – *Buso*; 22.10.2017 *Alttopolesine* - POL. D. FICAROLESE; 29.10.2017 POL. D. FICAROLESE – *Real Montecchio*; 05.11.2017 *Zona Marina* - POL. D. FICAROLESE; 12.11.2017 POL. D. FICAROLESE – *S. Pio X*; 19.11.2017 POL. D. FICAROLESE – *Duomo*; 26.11.2017 *Polesine Camerini* - POL. D. FICAROLESE; 03.12.2017 POL. D. FICAROLESE – *Nuova Audace*; 10.12-2017 *Città di Rovigo* - POL. D. FICAROLESE; 21.01.2018 POL. D. FICAROLESE – *Stientese*; 28.01.2018 *Polesella* - POL. D. FICAROLESE; 04.02.2018 POL. D. FICAROLESE – *Roverdigrè*; 11.02.2018 *Buso* - POL. D. FICAROLESE; 25.02.2018 POL. D. FICAROLESE – *Alto Polesine*; 25.03.2018 *Duomo* - POL. D. FICAROLESE; 31.03.2018 *Stientese* - POL. D. FICAROLESE; 08.04.2018 POL. D. FICAROLESE – *Polesine Camerini*; 15.04.2018 *Nuova Audace* - POL. D. FICAROLESE; 22.04.2018 POL. D. FICAROLESE – *Città di Rovigo*

COPPA PROVINCIA ROVIGO VENETO PER SOCIETA' DI TERZA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2017-18

17.09.2017 POL. D. FICAROLESE – *Stientese*; 11.10.2017 *Alttopolesine* - POL. D. FICAROLESE; 15.11.2017 POL. D. FICAROLESE – *Nuova Audace*; 07.01.2018 POL. D. FICAROLESE – *Alttopolesine*; 14.01.2018 *Alttopolesine* - POL. D. FICAROLESE;

DANIELE GALLANI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società POL. D. FICAROLESE, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F. e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore MARTINELLI NICOLA, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore

stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla sotto indicata gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa:

COPPA PROVINCIA ROVIGO VENETO PER SOCIETA' DI TERZA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2017-18

17.09.2017 *POL. D. FICAROLESE- Stientese*

NICOLA MARTINELLI, all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., 46, comma 6, Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e 43, comma 1, delle N.O.I.F per aver egli disputato le 27 gare sotto indicate nelle fila della Società *POL. D. FICAROLESE*, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa:

CAMPIONATO 3^ CATEGORIA DELEGAZIONE DI ROVIGO GIRONE A VENETO
STAGIONE SPORTIVA 2017-18

24.09.2017 *Stientese - POL. D. FICAROLESE*; 01.10.2017 *POL. D. FICAROLESE - Polesana*; 08.10.2017 *Roverdigrè - POL. D. FICAROLESE*; 15.10. 2017 *POL. D. FICAROLESE - Buso*; 22.10.2017 *Alttopolesine - POL. D. FICAROLESE*; 29.10.2017 *POL. D. FICAROLESE - Real Montecchio*; 05.11.2017 *Zona Marina - POL. D. FICAROLESE*; 12.11.2017 *POL. D. FICAROLESE - S. Pio X*; 19.11.2017 *POL. D. FICAROLESE - Duomo*; 26.11.2017 *Polesine Camerini- POL. D. FICAROLESE*; 03.12.2017 *POL. D. FICAROLESE - Nuova Audace*; 10.12-2017 *Città di Rovigo - POL. D. FICAROLESE*; 21.01.2018 *POL. D. FICAROLESE - Stientese*; 28.01.2018 *Polesella - POL. D. FICAROLESE*; 04.02.2018 *POL. D. FICAROLESE - Roverdigrè*; 11.02.2018 *Buso - POL. D. FICAROLESE*; 25.02.2018 *POL. D. FICAROLESE - Alto Polesine*; 25.03.2018 *Duomo - POL. D. FICAROLESE*; 31.03.2018 *Stientese - POL. D. FICAROLESE*; 08.04.2018 *POL. D. FICAROLESE - Polesine Camerini*; 15.04.2018 *Nuova Audace - POL. D. FICAROLESE*; 22.04.2018 *POL. D. FICAROLESE - Città di Rovigo*

COPPA PROVINCIA ROVIGO VENETO PER SOCIETA' DI TERZA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2017-18

17.09.2017 *POL. D. FICAROLESE - Stientese*; 11.10.2017 *Alttopolesine - POL. D. FICAROLESE*; 15.11.2017 *POL. D. FICAROLESE - Nuova Audace*; 07.01.2018 *POL. D. FICAROLESE - Alttopolesine*; 14.01.2018 *Alttopolesine - POL. D. FICAROLESE*;

ARTURO MAZZALI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società *POL. D. FICAROLESE*, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F. e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 2 gare sotto indicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore MARTINELLI NICOLA, sottoscrivendo le relative 2 distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 2 sotto indicate gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa:

CAMPIONATO 3^ CATEGORIA DELEGAZIONE DI ROVIGO GIRONE A VENETO
STAGIONE SPORTIVA 2017-18

08.10.2017 *Roverdigrè - POL. D. FICAROLESE*; 03.12.2017 *POL. D. FICAROLESE - Nuova Audace*;

CLAUDIO MIGLIARI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società POL. D. FICAROLESE, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F. e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 23 gare sotto indicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore MARTINELLI NICOLA, sottoscrivendo le relative 23 distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 23 sotto indicate gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa:

CAMPIONATO 3^a CATEGORIA DELEGAZIONE DI ROVIGO GIRONE A VENETO
STAGIONE SPORTIVA 2017-18

24.09.2017 *Stientese* - POL. D. FICAROLESE; 15.10. 2017 POL. D. FICAROLESE – *Buso*; 22.10.2017 *Alttopolesine* - POL. D. FICAROLESE; 29.10.2017 POL. D. FICAROLESE – *Real Montecchio*; 05.11.2017 *Zona Marina* - POL. D. FICAROLESE; 12.11.2017 POL. D. FICAROLESE – *S. Pio X*; 19.11.2017 POL. D. FICAROLESE – *Duomo*; 26.11.2017 *Polesine Camerini*- POL. D. FICAROLESE; 10.12-2017 *Città di Rovigo* - POL. D. FICAROLESE; 21.01.2018 POL. D. FICAROLESE – *Stientese*; 28.01.2018 *Polesella* - POL. D. FICAROLESE; 04.02.2018 POL. D. FICAROLESE – *Roverdigrè*; 11.02.2018 *Buso* - POL. D. FICAROLESE; 25.02.2018 POL. D. FICAROLESE – *Alto Polesine*; 25.03.2018 *Duomo* - POL. D. FICAROLESE; 31.03.2018 *Stientese* - POL. D. FICAROLESE; 08.04.2018 POL. D. FICAROLESE – *Polesine Camerini*; 15.04.2018 *Nuova Audace* - POL. D. FICAROLESE; 22.04.2018 POL. D. FICAROLESE – *Città di Rovigo*

COPPA PROVINCIA ROVIGO VENETO PER SOCIETA' DI TERZA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2017-18

11.10.2017 *Alttopolesine* - POL. D. FICAROLESE; 15.11.2017 POL. D. FICAROLESE – *Nuova Audace*; 07.01.2018 POL. D. FICAROLESE – *Alttopolesine*; 14.01.2018 *Alttopolesine* - POL. D. FICAROLESE;

LORENZO PRINI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società POL. D. FICAROLESE, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F. e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore MARTINELLI NICOLA, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla sotto indicata gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa:

CAMPIONATO 3^a CATEGORIA DELEGAZIONE DI ROVIGO GIRONE A VENETO
STAGIONE SPORTIVA 2017-18
01.10.2017 POL. D. FICAROLESE – *Polesana*;

POL. D. FICAROLESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Daniele GALLANI, Fabio GARBELLINI in proprio e, in qualità di legale

rappresentante, per conto della società POL. D. FICAROLESE, Nicola MARTINELLI, Arturo MAZZALI, Claudio MIGLIARI e Lorenzo PRINI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 14 giorni di inibizione per il sig. Daniele GALLANI, 60 giorni di inibizione per il sig. Fabio GARBELLINI, 3 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza e 1 giornata di squalifica da scontarsi in coppa per il sig. Nicola MARTINELLI, 14 giorni di inibizione per il sig. Arturo MAZZALI, 40 giorni di inibizione per il sig. Claudio MIGLIARI, 14 giorni di inibizione per il sig. Lorenzo PRINI e di 4 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di terza categoria C.R. Veneto stagione sportiva 2018/2019, 2 punti di penalizzazione da scontarsi in Coppa e € 600 di ammenda per la società POL. D. FICAROLESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 150 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gaetano Ivan MAZZAMUTO e della società A.S.D. PATERNÒ CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

GAETANO IVAN MAZZAMUTO, all'epoca dei fatti Presidente dell'A.S.D. PATERNÒ CALCIO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39 delle N.O.I.F., per aver provveduto a sottoscrivere ed inoltrare alla L.N.D., nell'interesse della società A.S.D. Paternò Calcio, la richiesta di tesseramento del calciatore Martin Blanco (nato il 2.06.1991) redatta su modulo fornito dalla F.I.G.C., con firma apocrifia del predetto calciatore;

A.S.D. PATERNÒ CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaetano Ivan MAZZAMUTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PATERNÒ CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Gaetano Ivan MAZZAMUTO e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. PATERNÒ CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 238 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Salvatore FORTE e della società A.S.D. SALINIS avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE FORTE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SALINIS in violazione dell'art. 10, comma 3 bis, del Codice di giustizia Sportiva, in relazione al punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 del 22.06.2017, della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la fideiussione per Euro 25.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

A.S.D. SALINIS, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nel quale confronto o nel quale interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore FORTE in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SALINIS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Salvatore FORTE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SALINIS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 134/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 183 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Nicola Claudio COLOMBO e della società S.S. MONZA 1912 SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA CLAUDIO COLOMBO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.S. MONZA 1912 SRL, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con C.U. n. 50 del 24.05.2018, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2018, previsto dalla normativa federale, le risultanze delle verifiche – favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell'impianto "Brianteo" di Monza;

S.S. MONZA 1912 SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola Claudio COLOMBO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S. MONZA 1912 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Nicola Claudio COLOMBO e di € 6.667,00 (seimila seicento sessantasette/00) di ammenda per la società S.S. MONZA 1912 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina